

Milano, 27 Novembre 2025
CIRCOLARE 2025 - 132

OGGETTO: Fattispecie penali applicabili in caso di stoccaggio di rifiuti in area diversa da quella autorizzata, post D.L. *“Terra dei Fuochi”*

La presente fornisce chiarimenti in merito alle fattispecie penali applicabili in caso di **stoccaggio di rifiuti in area diversa da quella autorizzata**, a seguito dell'entrata in vigore del cd. decreto Terra dei Fuochi (D.L. n. 116/2025, conv. in L. del 3.10.2025, n. 147), che ha mutato, in senso più rigoroso, il quadro sanzionatorio in materia di rifiuti.

La risposta non può che avere carattere generale, dovendosi tener conto delle specifiche circostanze del caso, ma certamente **possono ipotizzarsi due ipotesi di violazioni**, afferenti a:

- A. rifiuti stoccati in area non autorizzata;
- B. rifiuti stoccati in area autorizzata, ma contraddistinti da un codice EER diverso da quello effettivamente autorizzato.

Nell'ipotesi sub lett. **A)**, sembra doversi configurare il reato previsto dall'art. 256, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, venendo in considerazione un'attività di stoccaggio del tutto non autorizzata.

L'art. 256, comma 1 prevede che *“fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”*.

Diversamente dal passato, la nuova fattispecie assume natura contravvenzionale (ed obblazionabile) se la violazione è relativa a rifiuti non pericolosi, natura delittuosa se la violazione è relativa a rifiuti pericolosi.

È inoltre prevista la pena più grave della reclusione da uno a cinque anni quando:

► dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

► il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

•

Diversa è l'ipotesi prevista di cui alla lett. **B)**, rispetto alla quale viene in considerazione un'area di per sé autorizzata allo stoccaggio di rifiuti, nella quale viene stoccato un rifiuto con un codice EER diverso da quello effettivamente autorizzato per lo stoccaggio.

In tal caso, la violazione appare riconducibile non tanto alla mancanza del titolo autorizzatorio, come nell'ipotesi sub A), quanto alla violazione delle prescrizioni che individuano tipologie e quantità di rifiuti, operazioni autorizzate, modalità gestionali, ecc..

La violazione delle prescrizioni autorizzatorie, è punita dall'art. 256, comma 4 come reato contravvenzionale.

Rispetto al passato, risulta aumentata la cornice edittale, fissata nella misura dall'ammenda da euro 6.000 ad €. 52.000 o dell'arresto fino a tre anni. Il reato rimane pertanto obblazionabile.

Tuttavia occorre precisare che, per espressa previsione, tale disposizione è applicabile «sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni (n.d.r. aggravanti) di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)».

Ne deriva pertanto che, ove vengano in considerazione rifiuti pericolosi, la fattispecie di cui all'art. 256, comma 4 non risulta applicabile.

Come appare evidente, il legislatore ha dunque riconnesso la sanzione penale del reato di violazione delle prescrizioni autorizzatorie alla sola natura, pericolosa o meno, dei rifiuti gestiti, senza tener conto del carattere di offensività dell'azione illecita che la fattispecie penale mira a sanzionare, apparendo evidente che è ben **più rischioso** lo svolgimento di un'operazione di **stoccaggio in area non autorizzata, rispetto allo stoccaggio in area autorizzata di rifiuti diversi** da quelli autorizzati, **anche se pericolosi**.

Nè, peraltro, il Legislatore ha espressamente indicato la sanzione applicabile allorché eventuali violazioni delle prescrizioni autorizzatorie afferiscano a rifiuti pericolosi.

Ciò non di meno, non è difficile immaginare che - onde evitare vuoti applicativi - nella prassi, tale ipotesi venga inquadrata nell'ambito della ben più grave fattispecie di cui all'art. 256, comma 1.



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

Per tali ragioni, non è escluso che eventuali procedimenti giudiziari che abbiano ad oggetto la fattispecie in esame possano condurre a scrutini di costituzionalità da parte delle Corte Costituzionale.

*Avv. Fabio Anile
Confindustria Cisambiente*

La Segreteria rimane a disposizione per fornire qualunque chiarimento.



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it